



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 155938 del 18 agosto 2011

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 – Requisiti professionali per la vendita al dettaglio di mangimi animali. Appartenenza al settore merceologico alimentare.

Codesto Comune segnala che *“una media struttura di vendita, autorizzata per il solo settore non alimentare, è stata sanzionata dalla Polizia Municipale in quanto vendeva al dettaglio cibo per animali (mangime), confezionato, senza il possesso di titolo autorizzatorio per il settore alimentare.*

Conseguentemente, l'Ufficio comunicava alla Società l'avvio del procedimento, dando 10 gg. per il ripristino delle condizioni di vendita riferite al solo settore non alimentare già autorizzato”.

La società, tramite i propri legali, faceva pervenire al Comune una memoria nella quale evidenziava la regolarità dell'attività di vendita del cibo per animali in quanto lo stesso, *“come si evince chiaramente dal combinato disposto degli articoli 3 del regolamento CE 767/2009 e 2- 3 del regolamento CE n. 178/2002, il cibo per animali – rectius mangime – non rientra nella categoria dei prodotti alimentari”.*

Al riguardo, codesto Comune richiamando la circostanza che, nel verbale dell'organo di vigilanza, è citata la nota ministeriale n. 511902 del 30 settembre 2002, nella quale si sostiene che *“la categoria merceologica elencata – i mangimi per animali – appartiene al settore merceologico alimentare e che i soggetti che intendono avviare l'attività di vendita dei medesimi debbono risultare in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 5, comma 2, anche dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114”*, chiede di conoscere se la scrivente intenda confermare l'interpretazione espressa nella citata nota.

Con riferimento a quanto sopra, si rileva che il Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario - in un parere espresso via a-mail ha osservato che gli alimenti destinati agli animali da compagnia sono inquadrati dal Regolamento CE n. 178/2002



nella definizione di “mangime” (qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali).

Ha osservato, altresì, che il medesimo regolamento, all’art. 2 esclude esplicitamente i mangimi dalla definizione di “alimento” (qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani).

Ha chiarito, inoltre, che la normativa sanitaria applicabile ai requisiti di igiene e di rintracciabilità della produzione e del commercio dei mangimi, contenuta nel Regolamento CE n. 183/2005, prevede che gli operatori del settore dei mangimi non possono operare senza la registrazione o senza il riconoscimento previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 dello stesso regolamento che, tuttavia, esclude dal suo campo di applicazione la vendita al dettaglio di alimenti per animali da compagnia per cui l’operatore del settore dei mangimi che effettua tale attività non è soggetto agli obblighi del regolamento medesimo.

Ha concluso, in riferimento alla normativa citata nel parere, che la medesima non prevede particolari disposizioni in merito al commercio ambulante/vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia, per cui, *“indicazioni specifiche in merito alla disciplina del commercio possano essere fornite dall’Amministrazione di competenza”*.

Risulta evidente dal contenuto delle precisazioni del Ministero della salute che le definizioni riportate nei regolamenti sono finalizzate a definire gli ambiti di applicazione dei provvedimenti in materia di disciplina sanitaria.

Il parere della scrivente n. 511902 del 30 settembre 2002 richiamato nel quesito di codesto Comune, invece, è stato espresso su una richiesta di interpretazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività commerciale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

Il predetto decreto all’articolo 5, comma 1, dispone che *l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare*.

Il medesimo articolo 5, al comma 2, elenca i requisiti di onorabilità e al comma 5, dispone che *“l’esercizio, per qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali (...)”* espressamente elencati nella disposizione.

Come risulta evidente, la disciplina in materia di esercizio dell’attività commerciale nel riferirsi al settore alimentare e alla conseguente necessità di una qualificazione professionale non fa alcuna distinzione tra le possibili diverse tipologie di prodotto né tra le diverse modalità con le quali il prodotto alimentare viene venduto (sfuso, confezionato, preconfezionato etc.).



Non fa alcuna distinzione, altresì, tra la vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio richiedendo, per ambedue le modalità, la medesima qualificazione professionale.

Non fa distinzione, infine, sulla modalità di vendita dei prodotti alimentari: a titolo meramente esemplificativo si evidenzia che il medesimo requisito deve essere posseduto sia dal soggetto che, all'interno del settore alimentare, si limita a vendere prodotti surgelati preconfezionati all'origine, sia al soggetto che vende tipologie di prodotti alimentari sfusi, sui quali effettua manipolazioni.

In conseguenza di quanto sopra, nella citata nota n. 511902, la scrivente Direzione generale ha assunto una posizione restrittiva richiedendo nel caso di specie l'obbligo del possesso del requisito professionale per la vendita dei prodotti alimentari.

Va rilevato, però, che ad oggi, stante il quadro normativo generale, sussistono ragioni che inducono a mutare l'indirizzo assunto, peraltro a suo tempo espresso più per ragioni di cautela che a fronte del tenore letterale delle norme applicabili o di una precisa definizione normativa della locuzione *settore alimentare*.

Ci si riferisce, nello specifico, alle seguenti:

- la definizione di alimenti introdotta nel settore per effetto della disciplina comunitaria richiamata nella presente nota;
- l'introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni di ordine sanitario, idonee a garantire le esigenze della salute pubblica in materia, in misura certamente più adeguata rispetto alla generica formazione prescritta per il commercio nel settore alimentare;
- la circostanza che nella legislazione in materia di commercio successiva al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (ci si riferisce, nello specifico, al d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59) i requisiti per il commercio alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande sono stati unificati, rendendo ancora più evidente che si fa riferimento all'alimentazione umana;
- i principi di liberalizzazione e semplificazione propri della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e del citato d.lgs. n. 59 che l'ha recepita, non consentono di porre ostacoli alla libertà d'impresa non giustificabili da motivi imperativi di interesse generale, ossia da esigenze di tutela di ragioni di interesse pubblico, quali la tutela della sanità pubblica e del consumatore e, conseguentemente, inducono ad una interpretazione restrittiva del termine *alimentare*, coerente con il principio che le norme di limitazione di diritti non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Stante quanto sopra, in linea con i citati principi ormai parte integrante del nostro ordinamento e nello spirito di restringere i vincoli non indispensabili, la scrivente Direzione generale, a modifica della interpretazione assunta con la citata nota n. 511902, fa presente di ritenere che nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché,



ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all'alimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria.

Naturalmente, anche per evidenti ragioni di equità, potrà continuare, invece, ad essere valutata positivamente per un periodo transitorio di cinque anni, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b), del citato d. lgs. n. 59, l'esperienza svolta presso esercizi commerciali finora classificati come afferenti al settore alimentare e per i quali è stato coerentemente richiesto, in base alla precedente interpretazione ministeriale, lo specifico requisito professionale.

Nello scusarsi per il ritardo, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)